

Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’8 agosto 2023 - Codice Unico di Progetto (CUP) n. F52C23000140001

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente Avviso pubblico, pubblicato ai sensi dell’art. 3 del [DM 8 agosto 2023](#) (nel seguito, DM REN), il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (nel seguito, GSE) rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste dal DM REN.

Il presente Avviso Pubblico è disciplinato dal DM REN e dal “[Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento](#)” pubblicato sul sito istituzionale del GSE, così come aggiornato con [Decreto del Direttore della Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 28 marzo 2025, n. 124](#), che ne costituiscono parte integrante.

2. DEFINIZIONI

Si rimanda alle definizioni di cui all’art. 2 del DM REN e al paragrafo 1.2 del “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”.

3. RISORSE DEL FONDO

Ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, del DM REN, in relazione all’anno 2025, le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a complessivi € 103.166.077 (centotre milioni centosessanteseimila settantasette euro), ripartiti come segue:

- € 82.290.554 (ottantadue milioni duecentonovantamila cinquecentocinquantaquattro euro) alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
- € 20.875.523 (venti milioni ottocentottantacinquemila cinquecentoventirè euro) alle restanti regioni o province autonome.

Al fine di consentire ai Soggetti interessati di avere visibilità delle risorse disponibili, il GSE rende disponibile sul proprio sito web due contatori specifici per area geografica (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; restanti regioni o province autonome), con evidenza dei fondi ancora disponibili.

Il portale dedicato alla procedura in esame sarà chiuso al 31 dicembre 2025 o, qualora precedente, alla data di esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per l’anno 2025. Il GSE, nel corso dell’anno 2025, riaprirà il Portale nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, saranno disponibili almeno 5 milioni di euro.

4. PERIODO DI APERTURA DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il codice identificativo della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è REN_2025_1.

La data di apertura del Portale per l'invio delle istanze è fissata al giorno 13 maggio 2025 alle ore 12:00:00. Il termine ultimo per l'invio delle istanze è fissato al 31 dicembre 2025 alle ore 23.59 o, qualora antecedente, fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2025, previa specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale del GSE.

L'istanza di accesso alle agevolazioni deve essere trasmessa, a pena di esclusione, per via telematica, secondo le modalità previste dall'art.10 del DM REN e dal "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento", mediante l'applicazione informatica predisposta dal GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), adoperando l'applicazione denominata "Reddito Energetico Nazionale – REN" presente nel portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al servizio Fondo per il Reddito Energetico Nazionale riportate nel Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione REN – Portale Beneficiari", accessibile dal menu presente nella predetta applicazione.

Nell'ambito dell'istanza di accesso debitamente sottoscritta, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad accettare le clausole contrattuali generali di cui allo "Schema Contratto" di cui al "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento".

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura.

Alla richiesta di accesso alle agevolazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione prevista nel "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento".

Il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del DM REN deve essere dichiarato nell'istanza di accesso al beneficio.

5. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

5.1 I Soggetti Beneficiari delle agevolazioni previste dal DM REN sono esclusivamente le persone fisiche che:

- appartengono a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 15.000,00 euro, ovvero 30.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS in relazione all'anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.
- sono titolari di un valido diritto reale su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni;

- sono intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo di tipologia “domestica” asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell’istanza. Inoltre, non dovranno essere presenti impianti di produzione già in esercizio presso lo stesso punto di connessione. Al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio, il Soggetto Beneficiario dovrà possedere i requisiti di “Cliente domestico residente” come descritti nel “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”.

5.2 Gli impianti fotovoltaici ammessi alla misura devono essere progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente e rispettare tutti i seguenti requisiti progettuali:

- entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non superiore alla potenza di fornitura impegnata in prelievo sul punto di connessione (così come definita nel “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”), al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni e verificata dal GSE in sede di istruttoria;
- non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021;
- essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
- essere collegati a punti di connessione relativi a forniture elettriche con tariffazione di tipo domestico residente e con potenza in prelievo non superiore a 6 kW;
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.

5.3 I Soggetti Realizzatori devono essere:

- imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37;
- in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE

Le istanze di accesso alle agevolazioni saranno valutate dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascuna area geografica.

Il GSE conclude il procedimento entro il termine di 60 giorni dall'invio dell'istanza, che potrà essere sospeso per eventuali integrazioni, comunicando al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore l'esito della richiesta di accesso al beneficio.

In caso di accoglimento dell'istanza, verrà stipulato il Contratto di Reddito Energetico tra il GSE e il Soggetto Beneficiario, di durata pari a 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Per l'intera durata del Contratto, il Soggetto Beneficiario cede al GSE l'energia immessa in rete eccedente il proprio consumo. Le risorse economiche, derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata, saranno devolute al Fondo.

7. RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Entro 12 mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, l'impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica ed in esercizio sulla piattaforma GAUDI di Terna.

Entro 60 giorni dell'entrata in esercizio dell'impianto per il quale viene richiesto l'accesso al contributo in conto capitale, il Soggetto Realizzatore potrà inviare la richiesta di erogazione.

Il GSE conclude il procedimento entro il termine di 30 giorni dall'invio della richiesta, che potrà essere sospeso per eventuali richieste di integrazioni e/o per effetto dell'eventuale comunicazione di preavviso di rigetto.

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE comunica al Soggetto Realizzatore e al Soggetto Beneficiario il provvedimento favorevole che indicherà l'importo del contributo che sarà erogato al Soggetto Realizzatore entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale.

8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E DEL SOGGETTO REALIZZATORE

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a:

- rinunciare alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata per venti anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a tal fine si impegna a non richiedere la ricomprensione dell'impianto ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutta la durata del contratto e conferisce mandato al GSE per le necessarie interlocuzioni con Terna S.p.A.;
- comunicare al GSE eventuali variazioni delle informazioni dichiarate in fase di richiesta accesso al beneficio effettuate prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, con particolare riferimento al codice POD indicato.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a:

- realizzare l'impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a regola d'arte;
- non richiedere al soggetto Beneficiario alcun corrispettivo a titolo di anticipazione;
- garantire, per una durata non inferiore a 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio della performance dello stesso;
- assicurare per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio l'impianto mediante polizza multi-rischi, avente durata anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.

Il Soggetto Realizzatore e il Soggetto Beneficiario si impegnano vicendevolmente a cooperare con la massima diligenza, correttezza e buona fede per quanto di competenza per l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio.

9. COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 9 del DM REN, i costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la fornitura dei servizi dettagliati all'art. 7 del DM REN, come precisati nell'Allegato 6 del "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento".

In ogni caso, i costi ammissibili sono riconosciuti entro il limite massimo di cui alla "Tabella - costi ammissibili per impianti fotovoltaici" dell'art. 9, comma 3, del DM REN, secondo le modalità dettagliate all'interno del "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento".

10. VERIFICHE E CONTROLLI

Il GSE effettua, durante l'intero periodo di efficacia della misura, verifiche e controlli sulla conformità dell'intervento realizzato a quanto previsto nel DM REN e nel "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento".

I controlli possono essere eseguiti, direttamente dal GSE o tramite terzi debitamente autorizzati, sia attraverso verifiche documentali sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, al fine di accertare, tra l'altro:

- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione prevista dalle presenti Regole operative e dalla normativa applicabile;
- la sussistenza e la permanenza delle condizioni e dei servizi funzionali a garantire il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 10 anni successivi alla data di erogazione del contributo.

11. REVOCA DEL CONTRIBUTO

La revoca è disposta, anche a seguito dell'attività di verifica, dal GSE per tutti i casi previsti dall'articolo 9 del "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento" ed in particolare in caso di:

- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alle richieste di prenotazione ed erogazione del contributo;
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

12. MODIFICHE DELL'AVVISO

Le modifiche del presente Avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'Avviso stesso.

Il GSE comunicherà, attraverso il proprio sito web, le eventuali modifiche del presente Avviso.

13. RESPONSABILE DELL'AVVISO

Il Responsabile del presente Avviso è Gianluca D'Acunzo della Direzione Riconoscimento Incentivi e Titoli.

14. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI

I dati personali comunicati dai richiedenti nell'ambito della procedura di accesso al beneficio previsto dal Decreto 8 agosto 2023 saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte

del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del citato Regolamento è contattabile dai soggetti interessati al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it o a quello PEC rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

Il GSE, ove necessario, per le finalità connesse alla procedura del presente Avviso, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del già menzionato GDPR saranno rese disponibili nell’ambito delle istanze presentate al GSE, con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle sue informative sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza e la protezione dei dati.

15. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, valgono le disposizioni del DM REN e del “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”, consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, 06 maggio 2025